

Le regole (e le sanzioni) per trasferire soldi fuori dall'Ue

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

Oltre alle ulteriori e nuove limitazioni introdotte sul contante in Italia, sono variate anche le disposizioni riguardanti gli spostamenti in un paese extraeuropeo con denaro al seguito? Qual è lo stato attuale dell'ordinamento? Inoltre, a quali controlli si è tenuti a uniformarsi in dogana nel caso si venga fermati?

G.V. - Rimini

La normativa concernente i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione europea, è riconducibile al Regolamento (Ue) 2018/1672 (in vigore dal 2.12.2018). Le disposizioni attuali (non variate rispetto a quelle più recenti introdotte in Italia) riguardano non solo il denaro contante (e le valute in genere) ma anche qualsiasi strumento negoziabile al portatore, le carte prepagate e beni facilmente convertibili in valuta (come monete e lingotti d'oro). Gli obblighi dichiarativi riguardano ammontare di valore pari a o superiore a 10mila euro. In tale caso, il portatore è tenuto a mettere a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale si entra o esce dall'Unione, la somma di denaro (o gli altri valori) ai fini di controllo e fornire le informazioni che riguardano oltre all'identità del portatore o del proprietario dei valori, anche la provenienza e l'uso degli stessi (oltre all'itinerario seguito). Per la violazione delle norme in materia sono previste sanzioni amministrative non costituenti reato (sempre che le autorità doganali non esercitino la facoltà di procedere, con una denuncia di natura penale per riciclaggio o auto riciclaggio, alla presenza di concreti indizi sulla connessione tra i valori e attività criminose) modulate in rapporto agli importi oggetto del trasferimento: dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia dei 10mila euro, se tale valore eccedente non è superiore a 10mila euro; dal 30% al 50%, se tale valore è superiore a 10mila euro. Altresì, è previsto il sequestro del 30% della somma eccedente che si tenta di trasferire, se



Roberto Lenzi
studio Legale Lenzi
e Associati di Milano

tale valore non è superiore a 10mila euro; ovvero del 50% dell'importo eccedente negli altri casi. Al soggetto cui è stata contestata la violazione della dichiarazione sui trasferimenti di denaro al seguito, può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento, in misura ridotta, pari al 5% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia dei 10mila euro, se tale valore non è superiore a 10mila euro; oppure pari al 15% se l'eccedenza non supera i 40mila euro. La somma pagata, comunque, non può essere inferiore a 200 euro.

I principali riferimenti in materia doganale, invece, sono forniti dal Testo unico in materia (art. 19 e 20) che attribuisce ai funzionari doganali precisi diritti con facoltà di verifica (visita, ispezione e controllo) sia sui mezzi di trasporto e bagagli delle persone sia su queste ultime. In sintesi, i funzionari possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto che attraversano la linea doganale; così come possono sottoporre a visita e ispezione dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone. Contestualmente, il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette.

Sotto un secondo aspetto, relativo ai controlli sulla persona, la verifica può avvenire (solamente) quando il soggetto in transito, invitato a esibire gli eventuali valori portati su sé stesso si rifiuta di ottemperare all'invito e (contestualmente) il personale doganale ritenga che sussistano fondati motivi di sospetto di occultamento. In questi casi, il capo del servizio doganale, con apposito provvedimento scritto motivato, può disporre che le persone siano sottoposte a perquisizione personale. È necessario, però, che della perquisizione suddetta sia redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui sopra, deve essere trasmesso entro 48 ore alla Procura della Repubblica competente che potrà (se ritenuto legittimo o meno) convalidare o no il provvedimento entro le successive 48 ore.



Indirizzate i vostri quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano